Gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa

Trento, 25 ottobre 2005

Prot. n. 7391

Preg.mo sig. Giacomo Bezzi Presidente del Consiglio provinciale

Preg.mi sig.i Presidenti dei gruppi consiliari Consiglio provinciale

Preg.mo sig. Lorenzo Dellai Presidente della Provincia

LORO SEDI

Oggetto: razionalizzazione normativa - iniziative in materia di abrogazioni e di omogeneità dei provvedimenti

La mozione n. 21 del 2005, che ha istituito il gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa, detta alcuni indirizzi in materia. Dice - in particolare - che bisognerà compiere una verifica sugli strumenti che più influenzano la qualità della norme, ricordando anzitutto le leggi finanziarie e di adeguamento. Inoltre invita a verificare nuovamente, a dieci anni di distanza da un'operazione analoga, l'opportunità di abrogare disposizioni desuete.

Quanto alla seconda operazione, il gruppo di lavoro ha quasi completato una verifica sulle leggi implicitamente abrogate, in collaborazione con le strutture della giunta. Ne dovrebbe venire un elenco di alcune decine di leggi palesemente inattuali. Poiché l'operazione - ovviamente - è meno estesa di quella impostata nel 1995, e per dare un indirizzo sull'opportunità di compiere sistematicamente valutazioni del genere, s'è ritenuto che il modo migliore per procedere non sia una legge a sé stante, ma una singola disposizione collocata in leggi che si ripetono periodicamente, come le finanziarie. Di qui una proposta di modificare in tal senso la definizione di legge finanziaria.

Anche in passato le leggi finanziarie, talora, hanno contenuto disposizioni abrogative. Con la modifica, però, queste assumono un timbro e un'estensione diversi: si tratta quasi di un *memento* e di un indirizzo - rivolto anzitutto alla giunta - a procedere sulla strada della semplificazione. Questo, se possibile, già dalla prossima sessione di bilancio, non appena il gruppo avrà formalizzato le sue concrete proposte abrogative.

Tornando alla prima direttiva della mozione: il problema, qui, è intervenire sugli strumenti che più <u>incidono sulla qualità del sistema normativo</u>, dato il <u>loro carattere strutturalmente disomogeneo</u>: si tratta delle <u>leggi finanziarie e</u> delle leggi <u>di adeguamento</u> (che hanno sostituito le leggi collegate alla manovra di bilancio). Quindi s'è pensato, in

primo luogo, che fosse opportuno <u>ridurre di numero questi strumenti, eliminando la legge di adeguamento</u>. Col vantaggio di sapere che, d'ora in poi, la sola legge finanziaria potrà contenere elementi di disomogeneità. E soprattutto di poter occupare gli spazi della legge di adeguamento - nella programmazione consiliare - con provvedimenti omogenei e non sempre d'iniziativa dell'esecutivo.

Di qui la necessità di <u>ridefinire l'oggetto della legge finanziaria</u>. La proposta ne riprende i vecchi contenuti con alcuni ritocchi formali, anche alla luce delle difficoltà applicative incontrate dagli stessi uffici del consiglio. Inoltre ricolloca in questa sede una parte soltanto dei contenuti della vecchia legge di adeguamento: quindi il contenuto della nuova finanziaria sarà ridotto rispetto alla somma dei due provvedimenti preesistenti.

Sono previsti alcuni <u>ulteriori paletti</u> sul versante sostanziale (come il divieto di riforme organiche e i richiami agli effetti finanziari) e formale (si veda la previsione che molte disposizioni debbano essere espresse come modifiche testuali, sia per migliorare la qualità del sistema normativo che per rendere più evidente il carattere episodico e limitato degli interventi). Da sottolineare, inoltre, l'inserimento di un comma che permetterà ai consiglieri di verificare in base a elementi di conoscenza ulteriori (resi pubblici) la conformità della nuova legge finanziaria ai suoi limiti d'intervento, e al Presidente del Consiglio provinciale di esercitare meglio i conseguenti poteri di stralcio delle disposizioni estranee alla manovra di bilancio.

Il gruppo di lavoro ha approvato all'unanimità la proposta (che allego) e mi ha incaricato di trasmettervela, con l'auspicio che essa sia condivisa dai presidenti dei gruppi consiliari e sia formalizzata dalla Giunta provinciale già in occasione della prossima sessione di bilancio. Ovviamente il gruppo di lavoro è disponibile a illustrare le proposta nei suoi dettagli, se la Conferenza dei presidenti dei gruppi lo ritenesse utile.

L'approvazione della proposta dovrebbe avere conseguenze - almeno a livello interpretativo - sulle disposizioni del regolamento interno che regolano la materia. Il gruppo di lavoro, qui, ha ritenuto che fosse opportuno lasciare alla Conferenza dei presidenti dei gruppi le ulteriori valutazioni sull'argomento, con particolare riguardo all'opportunità di modificare il regolamento interno.

Distinti saluti.

il coordinatore - Roberto Pinter -

All.

CL/MC

Leggi finanziarie e leggi di adeguamento - proposta di riformulazione

- Sulla prima colonna il vecchio testo dell'art. 26 della l.p. n. 7 del 1979. S'è approfittato dell'occasione per qualche ritocco meramente formale, inserito direttamente in questa colonna perché l'attenzione si concentri sulle questioni sostanziali.
- Sulla seconda colonna il nuovo testo proposto dal gruppo di lavoro. Sono evidenziate le principali novità: sottolineate, a sinistra, le parti tolte; in neretto, a destra, quelle aggiunte. L'elenco dei contenuti è ricomposto secondo una successione più logica.

Art. 26 della legge di contabilità - testo originale con modificazioni formali

Art. x

Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)

1. L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Legge finanziaria e legge annuale di adeguamento

- 1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio, un disegno di 'legge finanziaria'.
- 2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, per adeguarle agli obiettivi della manovra di finanza pubblica. E' volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Non può contenere norme di carattere ordinamentale, né organizzatorio, né altre disposizioni diverse da quelle indicate da questo comma, e cioè:
- a) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale;

Art. 26 della legge di contabilità - proposta di riformulazione

Art. x

Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e modificazione di disposizioni connesse

1. L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 26 Legge finanziaria

- 1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio, un disegno di 'legge finanziaria'.
- 2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, per adeguarle agli obiettivi della manovra di finanza pubblica. E' volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
- 3. La legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore. Può contenere disposizioni di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto da questo comma. Contiene esclusivamente:

- b) disposizioni sulla dotazione complessiva del personale provinciale, la determinazione della relativa spesa e la copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, in base alla legislazione provinciale in vigore, ed eventualmente indirizzi per le politiche del personale;
- c) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia;
- d) nuove autorizzazioni o riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;
- e) determinazione delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- f) modificazioni delle norme in vigore concernenti autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie e garanzie fidejussorie;
- g) altre norme che incidono sulla determinazione di contributi, di finanziamenti, di trasferimenti e di entrate, comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti;
- h) proroghe o differimenti di termini.
- 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta provinciale può presentare un disegno di 'legge annuale di adeguamento della legislazione vigente', articolato per materie omogenee. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo la legge annuale di adeguamento non può dettare norme sostanziali di riforma organica delle materie di competenza della Provincia. Essa contiene, in particolare:
- a) modifiche o integrazioni delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la potestà legislativa provinciale;
- b) disposizioni di recepimento delle norme comunitarie o per l'adeguamento ad esse delle leggi provinciali vigenti;
- c) misure per accelerare o semplificare i procedimenti amministrativi e misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

- a) autorizzazioni o riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;
- b) determinazione delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- modificazioni delle norme in vigore che incidono su autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie o garanzie fidejussorie;
- d) modificazioni **testuali** delle norme in vigore che incidono su contributi, finanziamenti, trasferimenti ed entrate, comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti;
- e) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale;
- f) disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità e dalla manovra di finanza pubblica dello Stato;
- g) disposizioni sulla dotazione del personale provinciale e del personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e la copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- h) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia;
- i) proroghe o differimenti di termini;
- j) modifiche o integrazioni **testuali** delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la provincia, **e** in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
- k) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
- l) abrogazioni espresse di disposizioni provinciali superate, delegificate o non più applicate.
- 4. La relazione tecnica che accompagna il disegno di 'legge finanziaria' evidenzia anche la conformità delle sue disposizioni alla disciplina di quest'articolo, con particolare riguardo alla loro strumentalità alla manovra di finanza pubblica o all'idoneità a

disposizioni per la delegificazione di norme concernenti i procedimenti realizzare effetti finanziari o di sostegno dell'economia." amministrativi, con l'indicazione dei procedimenti, dei criteri per l'esercizio della potestà regolamentare e delle disposizioni espressamente abrogate in seguito alla delegificazione."

2. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al personale insegnante della scuola, è abrogato.